

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2019****relativa al finanziamento e all'adozione del programma di lavoro per gli anni 2019 e 2020 per l'attuazione di misure di emergenza a fini di lotta contro alcune malattie animali e organismi nocivi per le piante**

(2019/C 66/10)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽¹⁾ («regolamento finanziario» o «RF»), in particolare l'articolo 110,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'attuazione di misure di emergenza a fini di lotta contro alcune malattie animali e organismi nocivi per le piante, è necessario adottare una decisione di finanziamento pluriennale, che costituisce il programma di lavoro pluriennale per gli anni 2019 e 2020. L'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario») stabilisce norme dettagliate sulle decisioni di finanziamento.
- (2) È opportuno autorizzare l'attribuzione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte e stabilire le condizioni per l'attribuzione di tali sovvenzioni.
- (3) Occorre consentire il pagamento di interessi dovuti per pagamento tardivo in base all'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
- (4) Al fine di permettere una certa flessibilità nell'attuazione del programma di lavoro, è opportuno consentire modifiche che non dovrebbero essere considerate sostanziali ai fini dell'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
- (5) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 652/2014 prevede che agli Stati membri possano essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del medesimo regolamento riguardo alle misure adottate a seguito della conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 7 del medesimo regolamento, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell'Unione. Possono inoltre essere concesse sovvenzioni a Stati membri, paesi terzi o organizzazioni internazionali riguardo alle misure di protezione adottate, qualora la situazione sanitaria dell'Unione sia minacciata direttamente dalla comparsa o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o in quello di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all'articolo 7 o all'articolo 10 del medesimo regolamento.
- (6) L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 prevede che agli Stati membri o alle organizzazioni internazionali possano essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del medesimo regolamento, per misure volte a eradicare, arginare e proteggere dalla diffusione di un organismo nocivo per le piante, alle condizioni di cui all'articolo 17 di detto regolamento.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di lavoro

È adottata la decisione di finanziamento pluriennale, che costituisce il programma di lavoro pluriennale per l'attuazione di misure di emergenza a fini di lotta contro alcune malattie animali e organismi nocivi per le piante per gli anni 2019 e 2020, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Contributo dell'Unione

Il contributo massimo dell'Unione per l'attuazione del programma per l'anno 2019 di esecuzione del bilancio è fissato a 50 000 000 EUR e per l'anno 2020 di esecuzione del bilancio è fissato a 20 000 000 EUR, ed è finanziato con gli stanziamenti iscritti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea:

- a) per l'anno 2019 linea di bilancio 17 04 04: 50 000 000 EUR;
- b) per l'anno 2020 linea di bilancio 17 04 04: 20 000 000 EUR.

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono coprire anche gli interessi dovuti per pagamento tardivo.

L'attuazione della presente decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell'Unione per l'anno 2020 in seguito all'adozione del bilancio da parte dell'autorità di bilancio.

Il tasso del contributo finanziario dell'Unione è pari al 50 %, al 75 % o al 100 % ed è fissato per ciascun beneficiario singolarmente a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 3

Clausola di flessibilità

Le modifiche cumulate delle dotazioni per azioni specifiche che non superano il 20 % del contributo annuale massimo dell'Unione di cui all'articolo 2, primo comma, della presente decisione non sono considerate sostanziali ai fini dell'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario, se non incidono in modo significativo sulla natura delle azioni e sull'obiettivo del programma di lavoro.

L'ordinatore responsabile ha la facoltà di applicare le modifiche di cui al primo comma. Tali modifiche sono applicate in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.

Articolo 4

Sovvenzioni

Possono essere attribuite sovvenzioni senza invito a presentare proposte nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato. Possono essere attribuite sovvenzioni agli organismi di cui all'allegato, selezionati conformemente al punto 2.1 dell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

—

ALLEGATO

Programma di lavoro per gli anni 2019 e 2020 per l'attuazione di misure di emergenza a fini di lotta contro alcune malattie animali e organismi nocivi per le piante**1. Introduzione**

Sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, il presente programma di lavoro contiene le azioni da finanziare e la ripartizione della dotazione di bilancio per gli anni 2019 e 2020 per le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta.

a) Base giuridica

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

Linea di bilancio

17 04 04

Obiettivi perseguiti

Gli obiettivi delle azioni sono la lotta contro le malattie animali o gli organismi nocivi per le piante mediante l'applicazione di misure di emergenza in conformità degli articoli 6 e 16 del regolamento (UE) n. 652/2014.

Risultati attesi

I risultati attesi da parte della Commissione riguardo all'azione di cui alla voce «Obiettivi perseguiti» consistono nell'evitare un'ulteriore diffusione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante e nella loro rapida eradicazione quando insorgono nel territorio dell'Unione.

2. Sovvenzioni

La dotazione di bilancio globale riservata per le sovvenzioni nell'ambito del presente programma di lavoro è fissata a 50 000 000 EUR per l'anno 2019 e a 20 000 000 EUR per l'anno 2020.

2.1. Misure di emergenza a fini di lotta contro alcune malattie animali e organismi nocivi per le piante sotto forma di sovvenzioni senza un invito a presentare proposte

Tipologia di richiedenti destinatari dell'attribuzione diretta

- a) Organismi indicati nell'atto di base, ai sensi dell'articolo 58 del RF, come beneficiari o organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri siano indicati come beneficiari in un atto di base;
- b) organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio o organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri si trovino di diritto o di fatto in situazione di monopolio;
- c) per attività aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo, per la sua competenza tecnica, l'alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi, purché tali attività non rientrino nell'ambito di un invito a presentare proposte.

Descrizione delle attività che dovranno essere finanziate dalle sovvenzioni attribuite senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 195 del regolamento finanziario

- a) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 652/2014 prevede che agli Stati membri possano essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del medesimo regolamento riguardo alle misure adottate a seguito della conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali elencate conformemente all'articolo 7 del medesimo regolamento, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato e che siano state rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell'Unione. Possono inoltre essere concesse sovvenzioni a Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo alle misure di protezione adottate, qualora la situazione sanitaria dell'Unione sia minacciata direttamente dalla comparsa o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o in quello di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all'articolo 7 o all'articolo 10 del medesimo regolamento;

- b) l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 prevede che agli Stati membri o alle organizzazioni internazionali possano essere concesse sovvenzioni entro i tassi massimi di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3 del medesimo regolamento, per misure volte a eradicare, arginare e proteggere dalla diffusione di un organismo nocivo per le piante, alle condizioni di cui all'articolo 17 di detto regolamento;
- c) l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 652/2014 prevede che quando le sovvenzioni sono concesse alle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità competenti sono considerate i beneficiari riconosciuti ai sensi dell'articolo 195, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte;
- d) conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 652/2014 la Commissione può concedere un contributo finanziario dell'Unione per la costituzione di scorte di prodotti biologici o per l'acquisto di dosi di vaccino se l'insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate negli allegati I e II del medesimo regolamento potrebbe rappresentare una minaccia per l'Unione.

Attuazione

Attuato dalla DG SANTE

Costi ammissibili

Il contributo finanziario dell'Unione copre i seguenti costi ammissibili sostenuti per la lotta alle malattie animali, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 652/2014:

- a) indennizzi ai proprietari per gli animali macellati o abbattuti;
- b) costi di macellazione o abbattimento degli animali e relative spese di trasporto;
- c) indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;
- d) costi di pulizia, di disinfestazione e di disinfezione di aziende e attrezzature, in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno;
- e) costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettati, di attrezzature contaminate;
- f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, la gestione o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell'inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;
- g) costi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse;
- h) in casi eccezionali debitamente giustificati:
 - i) costi di campionamento;
 - ii) costi per la realizzazione dei test;
 - iii) costi per le campagne di sensibilizzazione;
 - iv) altri costi essenziali per l'eradicazione della malattia, in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno.

Il contributo finanziario dell'Unione copre i seguenti costi ammissibili sostenuti per la lotta agli organismi nocivi per le piante, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 652/2014:

- a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell'attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;
- b) costi di contratti di servizi con terzi per l'esecuzione di una parte delle misure;
- c) indennizzi agli operatori o ai proprietari per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell'acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

- d) a decorrere dal 1° gennaio 2017, indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; il valore di recupero è detratto, se del caso, dagli indennizzi;
- e) in casi eccezionali debitamente giustificati:
 - i) costi per le campagne di sensibilizzazione;
 - ii) altri costi essenziali per l'eradicazione o il contenimento dell'organismo nocivo, o relativi a misure di protezione supplementari volte ad evitare la diffusione di un organismo nocivo, in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno.

Criteria di attribuzione

I criteri di attribuzione per il contributo finanziario dell'Unione sono i seguenti:

- a) conformità alle prescrizioni del pertinente diritto dell'Unione;
- b) pertinenza delle attività pianificate per la prevenzione o per l'eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante.